

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 08 agosto 2025

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 4 agosto 2025 - n. 11102
2021IT16RFP010 - 13° Provvedimento di approvazione delle domande presentate e concessione delle relative agevolazioni (d.d.u.o. 29 marzo 2023 n. 4648 e s.m.i.) a valere sulla misura «Investimenti - Linea Green» in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» - ID bando RLO12023031244 - CUP E48B22002220009

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di partenariato presentato dal Governo Italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)»;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si. Ge.Co.), da ultimo aggiornato con il decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ed in particolare la Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 che, tra l'altro, ha introdotto la misura 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» relativa agli incentivi diretti per investimenti privati da concedere entro il 31 dicembre 2022;
- la Decisione della Commissione C(2022) 6498 final del 13 settembre 2022 relativa al caso SA.103540 che ha autorizzato il regime per la concessione, nella Regione Lombardia, di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;
- la d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974 che ha adottato il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia COVID 19, SA.103540, per la concessione nella Regione Lombardia di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio, nel rispetto della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al regime di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- la Comunicazione della Commissione 2022/C 423/04 del 7 novembre 2022 «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» che ha prorogato la sezione 3.13 fino al 31 dicembre 2023;
- la Decisione C(2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 con cui la Commissione ha autorizzato la proroga del regime per la concessione, nella Regione Lombardia, di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili, strumenti di capitale di rischio ai sensi della misura 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della richiamata d.g.r. 19 settembre 2022, n. XI/6974, come da aiuto SA. 105115;
- la d.g.r. 28 dicembre 2022, n. XI/7700 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi pandemica COVID 19 di cui alla d.g.r. 6974/2022 aiuto SA 103540 a seguito della Decisione C (2022) 9692 final del 16 dicembre 2022 con aiuto SA 105115;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea Green» con una dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, a valere sull'incremento del «Fondo investimenti imprese» comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro

per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;

- stabilito che sulla misura «Investimenti - Linea Green» l'agevolazione è concessa:
 - per le imprese che hanno presentato la domanda entro il 28 luglio 2023, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» della Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020;
 - decorso il 31 dicembre 2023, salvo proroghe della sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020» s.m.i. e dell'«Aiuto, esclusivamente alle PMI in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) o nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER.
- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea Green»;
- il decreto 4648 del 29 marzo 2023 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea Green» in attuazione della d.g.r. 7595/2022, di seguito «avviso»;
- la d.g.r. XII/758 del 27 luglio 2023 che ha prorogato fino al 31 agosto 2023 la data entro la quale possono presentare domanda le MPMI e le grandi imprese nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540, prorogato con aiuto SA 105115, e in particolare nella sezione 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» della Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020;
- il decreto n. 11362 del 27 luglio 2023 che ha sostituito, in attuazione della d.g.r. XII/758, la data «28 luglio 2023» con la data «31 agosto 2023» nel sopra richiamato d.d.u.o. n. 4648/2023 e nei suoi allegati;
- il decreto n. 11782 del 3 agosto 2023 che ha modificato la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 dell'avviso della misura «Investimenti - Linea Green», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - € 24.050.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - € 40.950.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», già inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

Richiamata la convenzione quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio Convenzioni e Contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

Considerato che:

- con il decreto n. 7238 del 16 maggio 2023 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» - Obiettivo specifico 2.1, Azione 2.1.3;
- l'Accordo di finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Green» - Obiettivo specifico 2.1, Azione 2.1.3, è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;

Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea Green», al netto dei costi di gestione:

- il d.d.u.o. n. 10893 del 14 luglio 2023 con il quale si è provveduto a:
 - impegnare a favore del Gestore Finlombarda s.p.a. l'importo di € 53.400.000,00, relativo alle annualità 2023, 2024 e 2025;
 - demandare l'adozione dei successivi atti contabili per l'importo complessivo di € 9.000.000,00 a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025;
- il d.d.u.o. n. 14765 del 2 ottobre 2023 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10893/2023 per la quota residua di € 9.000.000,00, a copertura di tutta la dotazione finanziaria;

Richiamato il d.d.u.o. 12 gennaio 2024, n. 1170, che ha stabilito di non ammettere all'agevolazione, ai sensi dell'art. C.3.c «Valutazione delle domande», comma 3, dell'avviso, la domanda ID 4691640 presentata dall'impresa MITA WATER TECHNOLOGIES s.r.l., P.IVA 13451510153, in quanto il progetto presentato non ha conseguito un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti;

Preso atto:

- del ricorso n. 654/2024 presentato dall'impresa MITA WATER TECHNOLOGIES s.r.l. in relazione al provvedimento sopra citato notificato in data 26 marzo 2024 tramite l'avvocatura regionale;
- della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1333/2025 del 14 aprile 2025 che ha accolto il ricorso di cui sopra e disposto quindi l'annullamento del d.d.u.o. n. 1170 del 12 gennaio 2024, con le seguenti motivazioni «...appare quindi rispondente alla finalità della misura e conforme alle disposizioni del bando che la verifica della riduzione delle emissioni venga effettuata in relazione alla sede e non al soggetto richiedente.»;

Dato atto che, in ottemperanza alla soprarichiamata sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1333/2025 del 14 aprile 2025, è stata riavviata l'istruttoria della domanda di partecipazione presentata da MITA WATER TECHNOLOGIES s.r.l. in data 17 maggio 2023 (ID4691640);

Preso atto che l'impresa ha presentato la domanda di partecipazione entro il 31 agosto 2023, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540, prorogato con aiuto SA 105115, e in particolare nella sezione 3.13 «Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile» della Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020, il cui termine di validità è scaduto il 31 dicembre 2023;

Dato atto che il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540, prorogato con aiuto SA 105115, di cui sopra poteva essere applicato fino al 31 dicembre 2023 alle imprese che a quella data fossero in possesso dei requisiti necessari per la concessione, come previsti all'art. A.3 «Soggetti beneficiari», che stabilisce, tra l'altro, che:

«Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, le PMI come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e le grandi imprese 1 (queste ultime esclusivamente entro e non oltre il 28 luglio 2023 come disciplinato al successivo art. C. 1) in possesso dei seguenti requisiti:

a) (...)

b) abbiano una Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda o costituiscano una Sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell'Agevolazione. La presenza della sede deve essere rilevabile dalla visura camerale e presso tale sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2.a; le spese non sostenute nella Sede operativa dichiarata non saranno ammesse all'Agevolazione;

c) (...);

Preso atto che, come chiarito dalla richiamata Sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1333/2025 del 14 aprile 2025, «...la sede oggetto dell'intervento di cui all'istanza di agevolazione si trova a Sizzano (PV) via del Benessere, n. 9 e non n. 13 (indicato erroneamente nella relazione di diagnosi energetica dal tecnico incaricato, che ha dichiarato l'errore e precisato di aver effettuato i calcoli energetici sulla sede di via del Benessere n. 9...);

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 08 agosto 2025

Dato atto che l'impresa MITA WATER TECHNOLOGIES s.r.l., come risulta da visura camerale, ha attivato la sede operativa oggetto dell'intervento e della diagnosi energetica in data 31 gennaio 2024, quindi oltre il termine di scadenza del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540, prorogato con aiuto SA 105115;

Dato atto che l'istruttoria è stata svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, secondo le modalità indicate agli artt. C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'avviso di cui al decreto 4648/2023 e s.m.i. e nell'Accordo di finanziamento;

Preso atto che Finlombarda s.p.a. in sede di riesame della domanda a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo, con comunicazione del 28 maggio 2025 ha:

- richiesto alcuni chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria;
- comunicato l'inapplicabilità del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540, prorogato con aiuto SA 105115, nonché del Regolamento GBER ex art. 17 e ex art. 14, e che pertanto l'agevolazione sarebbe stata concessa unicamente nell'ambito del regime «de minimis»;

Preso atto altresì che con la comunicazione di cui sopra Finlombarda s.p.a. ha richiesto la compilazione e sottoscrizione delle relative dichiarazioni di soddisfacimento delle condizioni richieste dal regime di aiuto «de minimis», che risultano trasmesse dall'impresa con PEC in data 12 giugno 2025;

Dato atto che, con riferimento alla documentazione pervenuta a titolo di integrazione:

- la documentazione riguardante le spese sostenute non è stata verificata in quanto non costituisce elemento di valutazione nella fase di selezione dei beneficiari e la documentazione di rendicontazione dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto dall'art. C.4.b dell'avviso e sarà oggetto di verifica come stabilito dall'avviso, anche al fine di garantire il rispetto della separazione delle funzioni di cui all'art. 71, c.4 del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- la diagnosi energetica è stata considerata solo al fine di chiarire quanto riportato nella diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione, pertanto eventuali elementi diversi e aggiuntivi non sono stati oggetto di valutazione;

Precisato che:

- le intensità delle agevolazioni di cui al presente provvedimento sono determinate in coerenza con quanto previsto all'art. B.1.c «Regime di aiuto», dell'avviso;
- l'ammissibilità delle spese è verificata secondo l'art. B.2.a «Caratteristiche dei progetti» c.2, lett. b), il quale prevede che la diagnosi energetica deve essere finalizzata ad individuare esclusivamente gli interventi o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto del Progetto, che devono trovare puntuale riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa previste all'art. B.3 comma 2 lettere da a) a g); nel caso in cui ci sia discordanza tra gli importi relativi a tali voci di spesa inseriti nella diagnosi energetica e quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda, si terranno in considerazione gli importi inseriti nella diagnosi energetica presentata;
- nell'ambito dell'attività di valutazione tecnica delle domande presentate, secondo quanto previsto al punto C.3.c «Valutazione delle domande», viene effettuata la verifica, pena la non ammissione, della coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a e rispetto alle spese ammissibili di cui all'art. B.3. e nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il gestore propone al responsabile del procedimento la riduzione dell'investimento ammissibile;

Dato atto che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti

di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;

- ai sensi dell'articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
 - attesti il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti – Linea Green» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

Dato atto che al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. C.3. e dell'avviso, il responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di agevolazione concedibile, pervenuta da Finlombarda, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'agevolazione;

Preso atto che in data 25 luglio 2025 l'impresa ha trasmesso una comunicazione a Finlombarda s.p.a. contestando l'applicazione del regime di aiuti «de minimis», che per le motivazioni sopra indicate risulta non accoglibile;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica della domanda di partecipazione ID4691640 presentata dall'impresa MITA WATER TECHNOLOGIES s.r.l., svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per l'impresa indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi e Servizi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
- gli articoli 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84,3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, l'impresa richiedente, a prescindere dal valore dell'agevolazione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale pri-

ma della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la misura attuativa con ID Bando 101381 e CAR 29404;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro nazionale aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 13° provvedimento» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'impresa per la quale il soggetto gestore ha svolto con esito positivo l'istruttoria formale e tecnica, la sede operativa oggetto dell'investimento, il regime di aiuto applicato, l'importo dell'agevolazione concessa e il COR;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 13° provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione delle agevolazioni a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17, destinata alla Misura «Investimenti - Linea Green» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595;
- concedere le agevolazioni indicate nell'allegato A del presente provvedimento;

Dato atto che l'art. D.1.a. «Obblighi generali dei soggetti beneficiari» dell'avviso al comma 1 prevede, tra l'altro:

- alla lettera a), che il soggetto beneficiario dovrà procedere alla stipula del contratto di finanziamento entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi, fatto salvo quanto disposto all'art. C.3.f.;
- alla lettera b), che il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi di cui all'art. B.2.b «Durata dei progetti»;
- alla lettera c), che l'intervento dovrà essere realizzato presso la sede operativa indicata nella diagnosi energetica allegata alla domanda presentata e riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, in considerazione del periodo di rallentamento delle attività dovuto alla pausa estiva, in deroga al sopra citato termine previsto alla lettera a) comma 1 art. D.1.a. dell'avviso, di stabilire che la stipula del contratto di finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione con la quale sono trasmessi il decreto di concessione e la lettera di garanzia;

Viste le dd.gg.rr. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX provvedimento organizzativo del 2023 e 20 maggio 2024, n. XII/2340 che hanno attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione Generale al dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria e commercio»;

Richiamato il decreto n. 9318 del 1° luglio 2025 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Generale Sviluppo economico, nominato con la d.g.r. XII/628 sopra citata, ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione della misura di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. XI/7595, nell'ambito dell'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e nella sezione «PR Lombardia FESR 2021-2027» del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a comma 2 dell'avviso a decorrere dalla data della sentenza n. 1333/2025 sopra citata;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea Green» Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» - PR FESR 2021-2027 è: E48B22002220009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e tecnica effettuate dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, riferite all'impresa indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 13° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione delle agevolazioni a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17, destinata alla Misura «Investimenti - Linea Green» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595.

3. Di concedere le agevolazioni indicate nell'allegato A del presente provvedimento alle imprese per le quali tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00.

4. Di dare atto che l'art. D.1.a. «Obblighi generali dei soggetti beneficiari» al comma 1 prevede, tra l'altro:

- alla lettera b), che il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi di cui all'art. B.2.b «Durata dei progetti»;
- alla lettera c), che l'intervento dovrà essere realizzato presso la sede operativa indicata nella diagnosi energetica allegata alla domanda presentata e riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Di considerare il beneficio accettato dal soggetto beneficiario della misura indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la stipula del contratto di finanziamento che dovrà avvenire entro 60 giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è trasmesso il decreto di concessione e la lettera di garanzia.

6. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e nella sezione «PR Lombardia FESR 2021-2027» del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>).

8. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, al soggetto beneficiario e al soggetto finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

_____ • _____

Serie Ordinaria n.32 - Venerdì 08 agosto 2025

Misura "Investimenti - Linea Green"
Allegato A "Elenco agevolazioni concesse - 13° Provvedimento"

ID progetto	Denominazione	P.IVA	Dimensione di impresa	Indirizzo Sede Operativa	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale investimento presentato Euro	Totale investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (25,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso				Antimafia		COR
													Alito in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Agevolazione Euro	Altre risorse del Beneficiario Euro	Prot. richiesta	Data nulla osta	
4691640	MITA WATER TECHNOLOGIES S.R.L.	13451510153	Media impresa	Via Del Benessere, 9	Siziano	PV	749.450,78	749.450,78	637.033,16	445.923,21	143.332,46	De minimis	17.984,08	112.417,62	130.401,70	0	n.a.	n.a.	24534411
TOTALE							749.450,78	749.450,78	637.033,16	445.923,21	143.332,46		17.984,08	112.417,62	130.401,70	0			